

Art. 6

Limiti di distanza per gli interventi a completamento del limite di inviluppo

1. Nei casi di ampliamento e/o sopraelevazione a completamento del limite di inviluppo degli edifici esistenti all'interno delle zone A e delle zone B e C1 classificate come "zone di degrado" nella tav. 13.2, è fissata una distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di ml. 6.00.

2. In ogni caso la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non deve essere inferiore all'altezza dell'edificio in corso di ampliamento e/o sopraelevazione.

3. Nei casi di ampliamento e/o sopraelevazione di edifici con prospicienza di pareti inferiore a ml. 6,00 è ammesso l'accorpamento degli edifici.

4. Nei casi di ampliamento e/o sopraelevazione con fuoriuscita o sopravanzamento rispetto al limite di inviluppo degli edifici esistenti è fissata una distanza minima di ml. 5,00 dai confini di proprietà per la parte che fuoriesce o sopravanza, ovvero è ammessa la costruzione a confine secondo la disciplina di cui ai commi successivi.

5. È sempre ammessa l'edificazione in aderenza al confine di proprietà se preesiste una parete o porzione di parete in aderenza e non finestrata, oppure se il lotto adiacente è inedificato, oppure se nel lotto adiacente preesiste un edificio con parete finestrata posto ad una distanza non inferiore a ml. 10,00 dal confine di proprietà; in questi ultimi due casi la parete in aderenza al confine del nuovo edificio non deve essere finestrata. e deve essere autorizzata dalla ditta confinante.

6. L'edificazione successiva nel lotto dovrà rispettare la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di ml. 10.00, oppure essere a sua volta costruita a confine.